



IL FUNZIONARIO
Carlo Rossi Gressinelli

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 16.03.2023 di
R. 508
Liquidazione Reg. €
Reg. C
Bolli €
Sanz. € 56 NTG
Int. €

Associazione di volontariato

"PANGEA - ODV"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito in MANTOVA l'Ente del Terzo Settore, in forma di Organizzazione di Volontariato, denominato "**PANGEA - ODV**" di seguito chiamata associazione.
2. L'associazione ha sede legale in VIA LEOPOLDO CAMILLO 9/A nel Comune di MANTOVA (MN)
3. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato dal Consiglio Direttivo qualora avvenga nel territorio del Comune di Mantova. Diversamente dovrà essere convocata l'Assemblea straordinaria a norma dell'art.11 del presente statuto.

Art. 2 - Statuto

1. L'associazione "**PANGEA - ODV**" è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti alla associazione stessa.

Art. 3 - Finalità, obiettivi ed attività

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. In particolare, l'associazione si propone:
 - a) di promuovere attraverso processi di liberazione e di formazione la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
 - b) di operare concretamente nel campo del disagio e dell'emarginazione, della malattia e della sofferenza, in particolare minorile, giovanile e familiare, nelle sue

molteplici manifestazioni ed espressioni, attraverso un volontariato che esprime condivisione e solidarietà sociale.

2. Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità sono quelle previste dalle lettere a) ed l) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

2bis. Per perseguire tale finalità, l'associazione si propone di:

- a) la promozione del volontariato nazionale ed internazionale;
- b) l'impegno di prevenzione e di sensibilizzazione sui problemi del disadattamento, devianza minorile, dell'emarginazione sociale e della disuguaglianza economica attraverso progetti di carattere sperimentale sul territorio in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, incontri di studio, interventi nelle scuole, educazione allo sviluppo e all'interculturalità, pubblicazioni, dibattiti ed altre iniziative ritenute utili;
- c) l'assistenza domiciliare ed il supporto alla famiglia ed alla genitorialità, l'accompagnamento all'inclusione sociale di bambini, ragazzi e famiglie, italiane e straniere;
- d) la collaborazione ed il sostegno a Centri di Accoglienza residenziali e semiresidenziali, di Gruppi Familiari, di Cooperative di solidarietà sociale e di altre iniziative che si ritengono utili allo scopo sociale;
- e) la collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con Enti Pubblici e Privati,

nazionali ed internazionali, per la realizzazione di quanto sopra;

- f) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso i mezzi d'informazione sulle situazioni di disagio sociale e relative cause al Nord come al Sud.
- g) la realizzazione nei Paesi in via di sviluppo di attività di cooperazione internazionale e l'attenzione al fenomeno migratorio.

3. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna concentrandosi in particolare nel territorio della provincia di Mantova.

4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposita delibera del Consiglio Direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 4 - Ammissione

1. Possono presentare domanda di ammissione all'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. È prevista ed auspicata l'adesione di soci minorenni, con la debita autorizzazione di chi esercita la potestà genitoriale.

2. L'ammissione alla associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di

iscrizione. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

3. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono sottoposti agli stessi doveri

2. Gli aderenti all'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i libri sociali secondo le modalità prescritte dall'art. 13, comma 7 del presente statuto

3. Gli aderenti all'associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività per gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in sede di approvazione del Bilancio Preventivo.

Art. 6 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde a causa della morte dell'iscritto, per recesso o per esclusione.

2. L'aderente all'associazione, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

3. L'esclusione è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 7 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Ogni socio può esprimere un solo voto. Il socio minorenni vota per il tramite di uno dei soggetti che esercitano, su di lui, la responsabilità genitoriale. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

4. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo le diverse disposizioni nel caso di modifiche dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione (v. art.11 e 20). Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si procede a votazione segreta.

6. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci.

Art. 9 - Compiti dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la

liquidazione dell'Associazione.

Art. 10 - Convocazione

1. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte all'anno:
 - entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta l'anno precedente
 - entro il mese di dicembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, corredato dall'indicazione dell'ammontare della quota sociale annua, e del programma di attività previste per l'anno successivo.
2. In altri casi per convocazione del Presidente, o su domanda motivata e su richiesta firmata da almeno un decimo degli aderenti, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante sul libro dei soci.
4. È consentito trasmettere la convocazione per via telematica purché con la ragionevole garanzia di recapito della convocazione stessa ad ogni socio.
5. L'avviso della convocazione è comunque esposto in bacheca nella sede dell'associazione.
6. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
7. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza, in prima convocazione dei 2/3 dei soci, o in seconda convocazione, qualora la prima non raggiunga il quorum stabilito dal presente articolo, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre l'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione, nonché la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti.

2bis. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

4bis. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria per la nomina del

sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Il Consiglio Direttivo:

- amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l'associazione secondo quanto stabilito nel comma seguente del presente articolo
- propone all'Assemblea ordinaria l'ammissione di nuovi soci
- propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte all'anno:

- entro il mese di gennaio per predisporre il calendario e affrontare gli aspetti organizzativi delle attività volte al conseguimento degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei soci durante la riunione di approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività
- entro il mese di marzo per la predisposizione della bozza di bilancio consuntivo, della relazione sull'attività svolta da sottoporre alla successiva Assemblea di aprile
- entro il mese di giugno per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di settembre per valutare l'andamento delle attività organizzate e monitorare la gestione sociale
- entro il mese di novembre per predisporre la bozza del bilancio preventivo ed elaborare una proposta di programma di attività da sottoporre alla successiva Assemblea di dicembre

7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario

dell'Associazione.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo consiglio direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea ordinaria.
6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle. Gestisce, di concerto con il Presidente, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell'Associazione relazionando al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'associazione.
7. Il Segretario gestisce la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda per iscritto, entro 10 giorni dal

ricevimento della richiesta.

Art. 14 - Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - contributi degli aderenti e/o di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
 - ogni altro tipo di entrate ammesse dal D.Lgs. 117/2017.
2. La quota sociale, se dovuta, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 15 - I beni

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede della organizzazione, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede della organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 17 - Proventi derivanti da attività marginali

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera circa l'utilizzo dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

Art. 18 - Bilancio

1. I documenti di bilancio della associazione sono annuali e decorrono dall' 01 gennaio di ogni anno.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere redatti in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
4. Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 19 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione. Sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale legale rappresentante della stessa.
2. Copia di ogni convenzione è custodita dal Presidente presso la sede dell'organizzazione.

Art. 20 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 e provvedimenti attuativi, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

3

508

16/03/2023

0,00

TNH23L000508000EE

0,00

*codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi*

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TNH